

## **Regio Decreto-Legge 27 Settembre 1923, N. 2148. Provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra e non aventi diritto al risarcimento (1).**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il T. U. 27 Marzo 1919, N. 426, delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. D. L. 18 Aprile 1920, N. 579, di estensione di tali leggi alle nuove provincie d'Italia;

Visto l'art. 9 del R. D. 4 Gennaio 1923, N. 7;

Ritenuta l'opportunità di promuovere nel superiore interesse dell'economia nazionale la ricostruzione e il funzionamento delle grandi industrie della Venezia Giulia, danneggiate dalla guerra ma non aventi diritto, pel mancato concorso delle condizioni volute, all'applicazione in loro favore delle disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere un mutuo dell'importo massimo complessivo di L. 138 milioni alle Ditte:

Cantiere Navale Triestino, Filatoio Meccanico di Aidussina e Cotonificio Triestino Adria, Fabbrica per l'Industria Chimica, Officine Elettriche dell'Isonzo;

diretto a consentire e promuovere nel superiore interesse dell'economia nazionale la ricostruzione delle grandi industrie dalle Ditte stesse esercite.

Art. 2. — Il mutuo sarà concesso al tasso del 4.50 % annuo posticipato ed avrà la durata di 35 anni a datare dal giorno dell'effettivo versamento.

L'ammortamento del mutuo avrà inizio dall'undicesimo anno, rimanendo così da corrispondere nei primi 10 anni il solo interesse del 4.50 %.

Art. 3. — Il mutuo verrà versato in contanti, detratto tutto ciò che sotto qualsiasi forma risulti dato direttamente e attraverso istituti anticipatori, dallo Stato alle Società in considerazione dei danni subiti.

Art. 4. — Il mutuo sarà fatto dalla Banca d'Italia coi fondi forniti dal Tesoro dello Stato.

Ai fondi occorrenti sarà provveduto mediante storno dal capitolo speciale iscritto al Bilancio del Tesoro in base al disposto dell'art. 9 del R. D. 4 Gennaio 1923, N. 7.

Art. 5. — Il mutuo sarà subordinato alla incondizionata rinuncia da parte delle Società a qualsiasi diritto o pretesa di risarcimento di danni di guerra.

Le Società dovranno anche prestare idonee garanzie così per la restituzione delle somme mutate come per quanto riguarda la conservazione della nazionalità italiana.

Art. 6. — Gli atti e contratti per la concessione dei mutui, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche saranno soggetti alla tassa fissa di L. 100.

Art. 7. — Con Decreto del Ministro delle Finanze verranno fissate le norme per la effettuazione dei versamenti, per la statuizione delle garanzie per la stipulazione della

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 18 Ottobre 1923, n. 245.